

Rev 4/2025 - Vigente dal 01/10/2025 - Copia per il cliente

Spett.le

Ca: _____

mail/pec: _____

Bologna li _____

OGGETTO: PROPOSTA DI CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

In relazione a quanto intercorso con la Vostra impresa, al fine di adempiere alle disposizioni previste dalla normativa e dalle Autorità di Vigilanza sugli intermediari del credito, in materia di mediazione creditizia, Vi sottoponiamo la seguente proposta contrattuale unitamente agli allegati che chiediamo siano attentamente letti prima della sua accettazione.

INIZIO DELLA PROPOSTA

"CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Tra

ER BROKER SPA con sede legale in Bologna (BO) Via dell'Elettricista n. 4/B, CAP 40138, Cod. Fisc. e P. IVA n.04056151204, Iscrizione Registro Imprese BO -565675, Elenco OAM Mediatori Creditizi n. M560, PEC erbroker@legalmail.it capitale Sociale Euro 50.000 i.v., in persona dell'Amministratore Unico Dr Paolo Licciardello, di seguito anche "ER BROKER" o "Mediatore Creditizio";

e

_____ con sede legale in _____
Via _____ n° _____ CAP _____ CF _____
PI _____ Iscrizione Registro Imprese di _____
n° _____ in persona del suo legale rappresentante pro-tempore/procuratore
Sig. _____ CF di seguito "Cliente" o "il Cliente"

premessato che

- "ER BROKER" in qualità di mediatore creditizio abilitato ai sensi di Legge, a favore della propria clientela eroga un'attività di assistenza e consulenza affinché sia messa in relazione con Banche, Intermediari Finanziari o altri soggetti operanti nel settore finanziario per la concessione di un finanziamento ed, in particolare, per la conclusione di contratti di Factoring ai sensi della Legge 52/1991 nonché di contratti di cessione del credito ai sensi di Codice Civile, ove la parte cedente è la clientela di "ER BROKER" e la parte cessionaria (di seguito anche "Cessionario", "Cessionari" o "Factor"), è rappresentata dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari sopraccitati;
- "ER BROKER" svolge, altresì, attività di mediazione creditizia per la messa in relazione della propria clientela con Banche ed Intermediari Finanziari (di seguito "Mutuanti" o "Mutuante") con la finalità di addivenire alla concessione di finanziamento nella forma tecnica del mutuo a medio e lungo termine nonché in ogni ulteriore e diversa forma tecnica;
- Il servizio di mediazione creditizia di "ER BROKER", in relazione alla tipologia del finanziamento ed agli accordi intercorsi con le Banche e gli Intermediari Finanziari, può prevedere anche lo svolgimento un'attività di preistruttoria nonché l'invio a questi delle richieste di finanziamento nell'interesse del "Cliente";
- Il "Cliente" intende essere messo in relazione:
 - ☐ con "Cessionario" disponibile, anche a titolo di "Factor", ad acquistare i crediti ivi compresi quelli futuri ed anche di massa in ipotesi di Factoring, vantati dallo stesso "Cliente" verso le proprie controparti commerciali e, di conseguenza, sia disponibile a pagare al "Cliente" un corrispettivo (di seguito anche "Finanziamento" o "Contratto di Finanziamento");
 - ☐ con "Mutuante" disponibile a concludere con il "Cliente", un contratto di mutuo a medio – lungo termine (di seguito anche "Finanziamento" o "Contratto di Finanziamento");

- ☐ con una Banca od Intermediario Finanziario (di seguito “Finanziatore”) disponibile a concludere con il “Cliente”, un contratto diverso dal Factoring, dalla cessione del credito e dal mutuo (di seguito anche “Finanziamento” o “Contratto di Finanziamento”);
- Il “Cliente” necessita dell'intervento del “ER BROKER” per essere messo in relazione con i soggetti sopraccitati, al fine ottenere la concessione del “Finanziamento” da utilizzare nell'ambito della propria attività imprenditoriale e, pertanto, non agisce in qualità di Consumatore, così come definito dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e dall'art. 121 del DLgs 385/93, e loro successive modificazioni, né ha interesse a sottoscrivere un contratto di credito immobiliare al consumatore;
 - il “Mediatore Creditizio, per facilitare l'accesso al “Finanziamento”, potrà proporre al “Cliente” la necessità di stipulare contratti per servizi accessori relativi a garanzie private o pubbliche, anche concesse dallo Stato Italiano o da Società/Enti controllati/facenti parte dallo Stato Italiano oppure da Confidi;
 - “il Mediatore Creditizio” è obbligato, ai sensi di Legge a comunicare alla Banca o all'Intermediario Finanziario con cui il “Cliente” concluderà il “Contratto di Finanziamento”, il proprio compenso, sia fisso che variabile, previsto nel presente contratto, affinché sia considerato nel calcolo del costo complessivo del “Finanziamento” (TAEG)
 - l'attività di mediazione creditizia richiesta dal “Cliente” sarà svolta da “ER BROKER” con l'applicazione delle seguenti

CONDIZIONI DI SINTESI

A) COMPENSO FISSO PER LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- ☐ non previsto e, pertanto, non dovuto dal “Cliente” (0/zero);
- ☐ pari ad Euro _____ (_____) da pagarsi Ad avvenuta concessione del “Finanziamento”, comprensiva dell'analisi delle esigenze finanziarie del “Cliente” mediante Bonifico Bancario a favore del “Mediatore Creditizio” (IBAN: IT0R0623037071000040531623 presso Credit Agricole – Agenzia di San Lazzaro di Savena, Bo) entro il seguente termine: 15 giorni data fattura. Emissione fattura a far data dal ricevimento dell'accettazione del “Cliente” della proposta di contratto di “ER BROKER SPA”. Il corrispettivo è esente IVA ai sensi dell'Art. 10 del DPR n. 633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2 comma

del DPR n. 600/73. È vietato il pagamento in contanti o con forma diversa da quella sopraccitata.

B) COMPENSO VARIABILE PER LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- ☐ non previsto e, pertanto, non dovuto dal “Cliente” (0%; zeropercento);
- ☐ pari al ____% (____/____percento) da calcolarsi sull'ammontare del “Finanziamento” effettivamente concesso dal “Cessionario”, dal “Mutuante” o dal “Finanziatore”, cioè che risulta nella disponibilità del “Cliente”, mediante Bonifico Bancario a favore del “Mediatore Creditizio” (IBAN: IT0R0623037071000040531623 presso Credit Agricole – Agenzia di San Lazzaro di Savena, Bo) entro il seguente termine: 15 giorni data fattura. Emissione fattura a far data dalla concessione del “Finanziamento”. Il corrispettivo è dovuto anche nel caso in cui il contratto di “Finanziamento” sia concluso oltre il termine di durata del presente contratto ma entro i successivi mesi 6 (sei) e la concessione del “Finanziamento” sia da ricondurre all'attività svolta dal “Mediatore Creditizio” durante la vigenza dello stesso. Il corrispettivo è esente IVA ai sensi dell'Art. 10 del DPR n. 633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2 comma del DPR n. 600/73. È vietato il pagamento in contanti o con forma diversa da quella sopraccitata.

C) RIMBORSO SPESE

- ☐ Non previsto e, pertanto, non dovuto dal “Cliente”;
- ☐ Pagamento delle spese documentate sostenute da “ER BROKER” per conto del “Cliente”, ad esempio: bolli, spese postali, visure catastali, visure dei Registri Immobiliari, visure e certificati del Registro Imprese/CRIF, visure protesti, onorari e spese di professionisti e periti, trasferte dei nostri addetti presso la sede del Cliente/Banca /Intermediario Finanziario (pedaggio autostradale, utilizzo auto propria/aziendale secondo le Tabelle Aci) traduzioni, perizie ed asseverazioni. Il pagamento delle spese deve essere effettuato dal “Cliente” a prescindere dalla conclusione del “Contratto di Finanziamento” e con le stesse modalità e termini del pagamento dei corrispettivi.

D) PENALE

Dovuta dal “Cliente” in caso di mancato rispetto dell'esclusiva concessa a “ER BROKER. Non dovuta, se il mancato rispetto dell'esclusiva è stato concordato con “ER BROKER” nonché se dovuto da comprovati motivi tali da giustificare la mancata osservanza dell'esclusiva da parte del

“Cliente”. quali, a titolo esemplificativo, ingiustificata inerzia di “ER BROKER” nell’attività di messa in relazione con Banche od Intermediari Finanziari, violazione dei doveri di riservatezza in capo a “ER BROKER”, mancata o carente informazione sull’attività svolta da “ER BROKER” a favore del “Cliente” et simili”. Importo Euro _____ () da pagarsi a semplice richiesta di “ER BROKER” mediante bonifico bancario entro 15 (quindici) giorni dalla stessa (IBAN: IT0R0623037071000040531623 presso Credit Agricole – Agenzia di San Lazzaro di Savena, Bo).

E) DURATA DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Fino al _____ con decorrenza dal ricevimento dell’accettazione del “Cliente”, con obbligo delle parti di non recedere se non per giusta causa determinata da gravi e comprovate motivazioni che ledono in maniera irreversibile il reciproco rapporto di fiducia, e con esclusiva concessa dal “Cliente” al “Mediatore Creditizio” per tutta la durata del rapporto contrattuale.

F) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tentativo di conciliazione presso l’Organismo di Conciliazione: “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna” con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n° 178, iscritto al n° 11 del Registro Ministeriale degli Organismi abilitati a gestire procedure di mediazione (www.bo.camcom.gov.it). Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo nel termine indicato dal suddetto organismo di mediazione, le parti saranno libere di rivolgersi all’autorità ordinaria con competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- 1.2 Al presente Contratto risultano allegati: Foglio Informativo della Mediazione Creditizia (Allegato A), Informativa Privacy (Allegato B), Consenso Trattamento Dati (Allegato C), Tabella aggiornata dei Tassi TAEG/TEGM vigenti (Allegato D)

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Il presente contratto ha per oggetto la mediazione creditizia finalizzata alla concessione, da parte di Banche od Intermediari finanziari, a favore del “Cliente”, della seguente tipologia di “Finanziamento” (di seguito anche “Contratto di Finanziamento”):

☐

FACTORING

☐

CESSIONE CREDITO IVA

☐

MUTUO CHIROGRAFARIO MEDIO – LUNGO TERMINE

☐

ALTRO: _____

2.1.1 Importo, durata e forma tecnica del “Finanziamento” saranno meglio definiti con il “Cliente” durante il rapporto contrattuale e potranno essere, altresì, modificati in conseguenza dell'istruttoria effettuata dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario messi in relazione con il “Cliente” dall'attività del “Mediatore Creditizio”.

2.2 Il “Mediatore Creditizio”, nell'esecuzione del presente contratto, provvederà a:

- a) informare il “Cliente” sulla gamma dei possibili finanziamenti nonché dei “Cessionari” o “Mutuanti” disponibili alla messa in relazione con il “Cliente” con la finalità di concludere il “Contratto di Finanziamento”;
- b) fornire la necessaria consulenza per l'analisi dei fabbisogni economico/finanziari del “Cliente” e le scelte della tipologia di finanziamento finalizzato al soddisfacimento delle necessità manifestate dallo stesso;
- c) raccogliere le informazioni ed i documenti rilevanti e necessari ai fini della concessione del “Finanziamento”, ivi compreso l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal “Cessionario”, dal “Mutuante” o dal “Finanziatore”;
- d) assistere il “Cliente” su espressa richiesta dello stesso, fino alla stipula del contratto avente ad oggetto il “Finanziamento” concesso, nell'ambito dei rapporti con il “Cessionario” nonché con ogni altro soggetto il cui intervento sia considerato rilevante ai fini dell'esecuzione del presente contratto;

2.3 Il reperimento del “Finanziamento” nella forma tecnica di cui al punto 2.1 sarà effettuata sulla base delle informazioni fornite dal “Cliente” e su quelle assunte direttamente dal “Mediatore Creditizio”.

3. OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

3.1 Il “Mediatore Creditizio” è tenuto ai seguenti obblighi:

- a) deve eseguire il presente Contratto in modo adeguato al profilo economico del “Cliente” e tenuto conto dell'entità della natura del “Finanziamento”;
- b) deve mettere a disposizione del “Cliente” il “Foglio Informativo della Mediazione Creditizia” contenente una dettagliata informativa sull'attività di mediazione creditizia, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del relativo servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, acquisendo da questi l'Attestazione di avvenuta consegna. Per prassi aziendale, il Documento sopracitato in vigore alla data del

presente contratto è messo a disposizione del “Cliente” quale Allegato 1, affinché ne prenda visione e ne sia informato fin dall’inizio del rapporto contrattuale con il “Mediatore Creditizio”;

c) nel caso di presentazione al “Cliente” di uno specifico “Finanziamento” deve consegnare al “Cliente” il Documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge 108/1996 (“legge antiusura”) vigenti in quel momento e la Guida Pratica all’Arbitro Bancario Finanziario, acquisendo dal “Cliente” l’Attestazione di avvenuta consegna;

d) nel caso di presentazione al “Cliente” di uno specifico “Finanziamento”, deve mettere a disposizione allo stesso il relativo Foglio Informativo predisposto dalla Banca o dall’Intermediario Finanziario, acquisendo dal “Cliente” l’Attestazione di avvenuta consegna;

e) sottostare ad ogni altra disposizione in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con il Cliente, previsti dal Provvedimento Banca Italia del 15 luglio 2015 – Sezione VIII;

e) non può concludere il “Contratto di finanziamento” né può effettuare, per conto di Banche od Intermediari Finanziari, od altri soggetti operanti in ambito finanziario, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, nonché gli è precluso effettuare, per loro conto, ogni altra forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna al “Cliente” di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e dagli intermediari Finanziari oppure dallo stesso “Cliente”;

3.2 Il “Mediatore Creditizio” si obbliga a non divulgare né utilizzare le informazioni riservate se non per le finalità previste dal presente contratto. Si considerano, ai fini del presente contratto, riservate tutte le informazioni di cui il “Mediatore Creditizio” verrà a conoscenza in occasione della visione e della consultazione della documentazione fornita dal “Cliente”, ad eccezione di quelle contenute in Registri, Banche Dati et simili a libero accesso da chiunque ne faccia richiesta.

4. OBBLIGHI DEL CLIENTE

4.1 Il “Cliente” garantisce il “Mediatore Creditizio” circa la veridicità delle informazioni fornite, ivi comprese quanto contenuto nei supporti documentali, anche provenienti da terzi indicati dallo stesso “Cliente”.

4.2 Il “Cliente” è tenuto a fornire al “Mediatore Creditizio” tutte le informazioni e la documentazione che, ad insindacabile giudizio di quest’ultimo, siano necessarie per adempiere al presente contratto e, quindi, per mettere in relazione il “Cliente” con la Banca o l’Intermediario Finanziario per la conclusione del “Contratto di Finanziamento”, manlevando, fin d’ora, il “Mediatore Creditizio” da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti dello stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura di tali informazioni e documentazioni.

4.3 Il “Cliente”, in particolare, è tenuto ad indicare al “Mediatore Creditizio” gli eventuali protesti elevati a carico degli Amministratori, dei Soci di controllo e dei Titolari Effettivi, i procedimenti civili e penali in corso di cui siano parte, le procedure esecutive a loro carico, le eventuali ipoteche iscritte su diritti reali di cui il “Cliente” sia titolare nonché i pegni contratti su denaro, beni o titoli dello stesso “Cliente” ed ogni altro elemento pregiudizievole per la concessione del “Finanziamento”;

4.4 Il “Cliente”, salvo diverso termine concordato con il “Mediatore Creditizio”, è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione dello stesso, al più tardi entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, tutta la documentazione di cui il “Mediatore Creditizio” abbia fatto richiesta per la messa in relazione con Banche od Intermediari Finanziari finalizzata alla conclusione del “Contratto di Finanziamento”;

4.5 Il “Cliente” è consapevole che il mancato rispetto dei termini di cui al punto 4.4 che precede, potrebbe pregiudicare, fin dall'inizio e con conseguenze negative per il “Cliente”, l'attività del “Mediatore Creditizio” finalizzata alla sua messa in relazione con la Banca o l'Intermediario Finanziario nonché la positiva conclusione del “Contratto di Finanziamento” richiesto dal “Cliente”.

4.6 Il “Cliente” è tenuto a adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto, secondo le modalità e le tempistiche ivi descritte ed a comunicare tempestivamente al “Mediatore Creditizio” ogni atto e/o fatto che possa recar danno a quest'ultimo, anche al fine di permettergli un corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

5. ESONERO DA GARANZIA E RESPONSABILITÀ IN CAPO AL MEDIATORE CREDITIZIO

5.1 Il “Mediatore Creditizio” non garantisce il “Cliente” circa il Merito Creditizio che sarà determinato esclusivamente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario a cui sarà presentata, anche direttamente da parte del “Cliente”, la richiesta di “Finanziamento”, intendendosi per “Merito Creditizio” il giudizio attribuito per Legge esclusivamente alla Banca o all'Intermediario Finanziario, che esprime la solvibilità del soggetto richiedente il “Contratto di Finanziamento” e, pertanto, ne indica la rischiosità in relazione alla capacità di far fronte agli obblighi conseguenti alla concessione.

5.2 Il “Mediatore Creditizio”, di conseguenza, non garantisce il “Cliente” circa il rispetto, da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario delle risultanze derivanti dalle eventuali mere simulazioni di coefficienti o di parametri, che siano stati attribuiti al “Cliente” dal “Mediatore Creditizio” durante l'esecuzione del presente Contratto;

5.3 Il “Mediatore Creditizio” non garantisce il “Cliente” circa la positiva conclusione dell'attività di Mediazione Creditizia e, di conseguenza, non assume alcuna garanzia circa la effettiva decisione da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario a cui il Cliente abbia fatto richiesta del “Finanziamento” né assume alcuna garanzia circa l'effettiva erogazione del “Finanziamento” richiesto, ivi compreso il rispetto

della relativa tempistica, né assume garanzia alcuna circa l'entità delle eventuali spese di istruttoria richieste dal "Cessionario", dal "Mutuante" o dal "Finanziatore";

5.4 Il "Mediatore Creditizio" non è tenuto a motivare o giustificare la mancata concessione e/o erogazione del finanziamento oggetto della richiesta presentata dal "Cliente", in quanto spetta esclusivamente alla Banca o all'Intermediario Finanziario la decisione circa la conclusione del "Contratto di Finanziamento".

5.5 Se l'attività del "Mediatore Creditizio" ha quale oggetto la messa in relazione del Cliente con una Banca o con un Intermediario finanziario per la concessione di: a) un "Finanziamento" a tasso agevolato, il "Mediatore Creditizio" non assume alcuna garanzia verso il "Cliente" circa l'effettivo concorso agli interessi in base a disposizioni legislative e/o decisioni assunte da parte di Pubbliche Amministrazioni e pertanto nulla gli potrà essere imputato, circa la mancata erogazione della agevolazione sugli interessi; b) un "Finanziamento" garantito dallo Stato/da Ente partecipato dallo Stato/da Confidi/da altro soggetto, il "Mediatore Creditizio" non assume alcuna garanzia verso il "Cliente" circa l'effettivo rilascio della garanzia e, pertanto, nulla gli potrà essere imputato circa la mancata concessione del "Finanziamento".

6. CONDIZIONI ECONOMICHE

Per il servizio di Mediazione Creditizia, le Parti convengono di applicare le seguenti condizioni:

6.1 COMPENSO FISSO

In caso di conclusione, tra il "Cliente" ed "Cessionario", "Mutuante" o "Finanziatore" del "Contratto di Finanziamento" di cui il punto 2.1:

- ☐ non previsto e, pertanto, non dovuto dal "Cliente" (0/zero);
- ☐ pari ad Euro _____ (_____) comprensivo altresì dell'analisi delle esigenze finanziarie del "Cliente": complessiva attività di consulenza avente ad oggetto l'analisi dell'offerta creditizia; la definizione della forma di finanziamento più consona alle sue esigenze, la simulazione di piani economico-finanziari in funzione della forma di finanziamento e dell'attività del "Cliente", la valutazione della capacità di rimborso del "Cliente"; l'elaborazione delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltro al "Cessionario", al "Mutuante" o al "Finanziatore"; la raccolta della documentazione per la richiesta di "Finanziamento"; l'assistenza al "Cliente" su richiesta dello stesso, presso il "Cessionario", il "Mutuante" o il "Finanziatore", durante la procedura avente ad oggetto l'esame della richiesta di "Finanziamento", la sua eventuale integrazione, la deliberazione e l'erogazione dello stesso. Il Corrispettivo Fisso dovrà essere pagato mediante Bonifico Bancario a favore del "Mediatore Creditizio" (IBAN:

IT0R0623037071000040531623 presso Credit Agricole – Agenzia di San Lazzaro di Savena, Bo) entro il seguente termine: 15 giorni data fattura. Emissione fattura a far data dal ricevimento dell'accettazione del "Cliente" della proposta di contratto di "ER BROKER SPA".

6.2 COMPENSO VARIABILE

In caso di conclusione, tra il "Cliente" ed "Cessionario", "Mutuante" o "Finanziatore" del "Contratto di "Finanziamento" di cui il punto 2.1:

- ☐ non previsto e, pertanto, non dovuto dal "Cliente" (0%; zeropercento);
- ☐ pari al % (/ percento) da calcolarsi sull'ammontare del "Finanziamento" effettivamente concesso dal "Cessionario", dal "Mutuante" o dal "Finanziatore", cioè che risulta nella disponibilità del "Cliente", mediante Bonifico Bancario a favore del "Mediatore Creditizio" (IBAN: IT0R0623037071000040531623 presso Credit Agricole – Agenzia di San Lazzaro di Savena, Bo) entro il seguente termine 15 giorni data fattura. Emissione fattura a far data dalla concessione del "Finanziamento". Il corrispettivo è dovuto anche nel caso in cui il "Contratto di Finanziamento" sia concluso oltre il termine di durata del presente contratto ma entro i successivi mesi 6 (sei) e la concessione del "Finanziamento" sia da ricondurre all'attività svolta dal "Mediatore Creditizio" durante la vigenza dello stesso.

6.3. I corrispettivi del "Mediatore Creditizio" sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 Bis, 2° comma del DPR n.600/73. È vietato il pagamento in contanti o con forma diversa da quella prevista ai punti 6.1 e 6.2 che precedono.

6.4 A prescindere dalla conclusione del "Contratto di Finanziamento", il "Mediatore Creditizio":

- ☐ ha diritto
- ☐ non ha diritto

al rimborso delle spese documentate sostenute per conto del "Cliente" quali ad esempio: postali, bolli, visure catastali, visure protesti, visure camerali, trasferimento presso la sede del "Cliente", della Banca o dell'intermediario Finanziario nonché delle controparti commerciali del "Cliente".

6.5 Se dovute, le spese saranno pagate dal "Cliente" anche nel caso in cui il "Contratto di "Finanziamento" sia concluso oltre il termine di durata del presente contratto ma entro i successivi mesi 6 (sei) e la concessione del "Finanziamento" sia da ricondurre all'attività svolta dal "Mediatore Creditizio" durante la vigenza dello stesso.

6.6 È vietato il rimborso delle spese in contanti o con forma diversa da quella prevista ai punti 6.1 e 6.2 che precedono.

7 DURATA –RECESSO- ESCLUSIVA – PENALE - RISOLUZIONE

7.1 Il presente contratto ha una durata fino al [REDACTED] con decorrenza dal ricevimento dell'accettazione del "Cliente" della proposta di contratto del "Mediatore Creditizio";

7.2 Il "Mediatore Creditizio" ed il "Cliente" (di seguito anche "le Parti") si obbligano a non recedere dal presente contratto per tutta la durata dello stesso, se non per giusta causa determinata da gravi e comprovate motivazioni che ledono in maniera irreversibile il reciproco rapporto di fiducia.

7.3 Salvo il caso in cui non sia previsto alcun compenso fisso per l'attività del "Mediatore Creditizio", questi ha facoltà di dare inizio all'esecuzione del presente contratto con decorrenza dal momento dell'effettivo pagamento del compenso fisso di cui al punto 6.1 che precede.

7.4 "Il Cliente" conferisce esclusiva al "Mediatore Creditizio" per tutta la durata del rapporto contrattuale.

7.4.1 In siffatto periodo temporale : a) "ER BROKER" sarà l'unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del "Cliente" per la messa in relazione con Banche od Intermediari Finanziari finalizzata alla concessione del "Finanziamento"; b) "il Cliente" garantisce e si impegna fin d'ora, a non utilizzare altri intermediari del credito (mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria o enti/società operanti in deroga ex articolo 12 comma 1 lettera c) Dlgs 141/2010) né Professionisti iscritti in Albi o consulenti variamente denominati, anche in forma associata o societaria, per lo svolgimento di attività a proprio favore aventi le medesime finalità di cui alla lettera a).

7.4.2 In caso di violazione dell'esclusiva da parte del "Cliente", questi sarà tenuto a corrispondere a favore del "Mediatore Creditizio", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1382 del Codice Civile, una penale pari ad Euro [REDACTED] ([REDACTED]) da pagarsi a semplice richiesta dello stesso entro 15 (quindici) mediante bonifico bancario (IBAN: IT0R0623037071000040531623 presso Credit Agricole – Agenzia di San Lazzaro di Savena, Bo). E' fatto salvo il diritto del "Mediatore Creditizio" di quantificare e di richiedere il risarcimento del danno ulteriore che provi di aver subito.

7.4.3 La penale non è dovuta dal "Cliente" qualora il mancato rispetto dell'esclusiva da parte dello stesso sia da ricondurre a preventivo consenso di "ER BROKER" nonché per motivi obiettivamente giustificati che siano sopravvenuti durante il periodo di validità della stessa quali, a titolo esemplificativo, ingiustificata inerzia del "Mediatore Creditizio" nell'attività di messa in relazione con Banche od Intermediari Finanziari; violazione dei doveri di riservatezza in capo al "Mediatore Creditizio"; mancata o carente informazione sull'attività svolta dal "Mediatore Creditizio" a favore del "Cliente" et simili, tali cioè da giustificare la mancata osservanza in capo al "Cliente" del patto di esclusiva.

7.5 Il "Mediatore Creditizio" ha facoltà di considerare risolto di diritto, qualora il "Cliente" a) non comunichi o non consegna nei termini le informazioni e le documentazioni richiesti dal "Mediatore Creditizio"; b) il

Cliente comunichi o consegna al “Mediatore Creditizio” informazioni o documentazione falsi, contraffatti o incompleti; c) salvo quanto previsto al punto 7.4.3, violi l’esclusiva di cui ai punti 7.4 e 7.4.1 che precedono.

7.6 Al verificarsi della risoluzione di diritto di cui al punto 7.5 che precede, il “Cliente” è tenuto a pagare al “Mediatore Creditizio” tutte le spese documentate da questo sostenute.

8 TUTELA DEI DATI PERSONALI "PRIVACY"

8.1 Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016 modificativo del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche (normativa sulla tutela della privacy), le “Parti” si impegnano affinché i dati di entrambe siano trattati per finalità connesse all’adempimento contrattuale, all’osservanza di obblighi di legge e nei limiti previsti dall’informativa sulla privacy qui allegata (Allegato B). Il “Mediatore Creditizio” è l’unico titolare del trattamento dei dati relativi al “Cliente”, come da consenso informato allegato (Allegato C).

9 RECLAMI

9.1 Il “Mediatore Creditizio” ha istituito un’apposita procedura interna la gestione dei reclami che il “Cliente” potrà attivare in caso di necessità connesse all’esecuzione del presente contratto.

9.2 Il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto e deve contenere almeno i seguenti elementi: 1) nominativo/denominazione del “Cliente”; 2) recapiti del “Cliente”; 3) data del contratto di mediazione; 4) addetti del “Mediatore Creditizio” con le quali si è entrati in contatto; 5) motivazione del reclamo; 6) richiesta nei confronti del “Mediatore Creditizio”.

9.3 I reclami devono essere trasmessi esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata a “ER BROKER SPA Via dell’Elettricista 4/b, 40138 Bologna (Bo)” oppure di posta elettronica certificata a: erbroker@legalmail.it

10. CONTROVERSIE

Per qualunque controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto le “Parti” si impegnano ad effettuare un tentativo di conciliazione presso Tentativo di conciliazione presso l’Organismo di Conciliazione : “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna” con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n° 178, iscritto al n° 11 del Registro Ministeriale degli Organismi abilitati a gestire procedure di mediazione (www.bo.camcom.gov.it). Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo nel termine indicato dal suddetto organismo di conciliazione, le “Parti” saranno libere di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria con competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.

11 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

11.1 Eventuali modifiche ed integrazioni di qualsiasi natura al presente Contratto, previamente concordate tra le “Parti”, potranno essere introdotte esclusivamente attraverso forma scritta, anche per il tramite di scambio di corrispondenza da effettuarsi tramite posta elettronica, posta elettronica certificata oppure raccomandata a/r.

11.2 Tutte le comunicazioni tra le "Parti" in relazione al presente Contratto, dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi che ciascuna di esse elegge quale proprio domicilio:

a) per ER BROKER SPA Via dell'Elettricista 4/b, 40138 Bologna (Bo); pec: erbroker@legalmail.it

b) per il "Cliente": città _____ cap. _____ via _____ n. _____

12 – ADDETTO DI "ER BROKER" A CONTATTO CON IL CLIENTE



PAOLO PAGANI



ANGELO MICHELE CONSIGLIO



MARCO ROSSI

per "Il Cliente"

per "ER BROKER" – l'Amministratore Unico

Paolo Licciardello



Bologna li _____

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., le seguenti clausole: 4 Obblighi del "Cliente"; 5 Esonero da garanzia e responsabilità in capo al "Mediatore Creditizio"; 6 Condizioni economiche; 7 Durata – Recesso delle "Parti" - Esclusiva a favore del "Mediatore Creditizio" – Penale - Risoluzione ; 10 Controversie.

Per "Il Cliente"

per "ER BROKER" - l'Amministratore Unico

Paolo Licciardello



Bologna li _____

TERMINE DELLA PROPOSTA

La presente proposta contrattuale è comprensiva dei seguenti allegati che vi chiediamo di leggere attentamente e di sottoscrivere per presa visione (Allegato A - Foglio Informativo della mediazione creditizia) nonché per accettazione (Allegato B – Informativa Privacy; Allegato C – consenso al trattamento dati). Inoltre, per Policy Aziendale, con l’Allegato D intendiamo informare il Cliente, fin dall’inizio del possibile rapporto contrattuale, sui Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) vigenti alla data di invio della presente proposta rilevati ai sensi della Legge n.108/96 (antiusura). Qualora la presente proposta sia valutata come conforme alle Vostre aspettative ed ogni sua condizione o termine sia adeguatamente compreso, Vi chiediamo di sottoscrivere per accettazione il testo “*Copia per ER BROKER SPA*” che vi abbiamo trasmesso e di restituirlo alla Scrivente Società, unitamente agli allegati ivi citati.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo distinti saluti.

Per ER BROKER SPA - l’Amministratore Unico

Paolo Licciardello



ALLEGATO A - FOGLIO INFORMATIVO DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Rev. 5 – decorrenza: 29 dicembre 2025

DI COSA SI TRATTA - A COSA SERVE

Questo Foglio Informativo è redatto ai sensi del provvedimento Banca Italia del 29 Luglio 2009 e successive modificazioni: contiene le più importanti informazioni sulla nostra società di mediazione creditizia, sulle caratteristiche ed i rischi tipici del servizio di intermediazione del credito che offriamo al Cliente, sulle relative condizioni economiche, sul diritto di recesso del Cliente e su come il Cliente può tutelare i propri diritti in via stragiudiziale. A maggiore tutela del Cliente, il presente Foglio Informativo evidenzia i suoi principali diritti previsti dalla normativa in materia di “trasparenza”. Il Cliente ha diritto di consultare, di richiedere e di ritirare gratuitamente il presente Foglio Informativo, sia presso i locali aperti al pubblico che durante gli incontri effettuati, in qualsiasi luogo, con i nostri addetti autorizzati, nonché di richiederne l’invio gratuito tramite posta elettronica o servizio postale. La nostra Società non opera a favore dei Consumatori (Dlgs 206/2005; Art. 121 Dlgs 385/1993) né svolge attività di mediazione creditizia nel settore del credito immobiliare ai Consumatori.

CHI SIAMO E COME CONTATTARCI

ER BROKER SPA con sede legale in Bologna (BO) via dell'Elettricista 4/B, CAP 40138, Cod. Fisc. e P. IVA n. 04056151204, Iscrizione Registro Imprese BO 565675 , Iscrizione Elenco OAM Mediatori Creditizi n. M560, pec: erbroker@legalmail.it ; capitale Sociale Euro 50.000 i.v.; tel: +39 051 3511666. Ai sensi di quanto prescritto dall’Articolo 12 comma 1 lettera a del Dlgs 141/2010, la Nostra Società si avvale per il contatto con il cliente esclusivamente di addetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’Articolo 128 Novies del Testo Unico Bancario. In particolare:

- Paolo Pagani (Socio e Collaboratore) contatti: paolo.pagani@erbroker.it ; +39 0513511666.
- Angelo Michele Consiglio (Collaboratore) contatti: angelo.consiglio@erbroker.it; +39 3405754776.
- Marco Rossi (Collaboratore) contatti: marco.rossi@erbroker.it; +39 3397723555.

Con la finalità di assicurare il migliore servizio al Cliente, svolgiamo la nostra attività nel rispetto dei principi di neutralità, diligenza professionale, correttezza, buona fede e riservatezza, e non possiamo essere legati ad alcuna delle parti che mettiamo in relazione da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. La nostra Società opera prevalentemente con Banche ed Intermediari Finanziari con i quali abbia stipulato specifiche Convenzioni di Mediazione Creditizia, in quanto, per scelta aziendale, intendiamo operare con il

Cliente offrendo prodotti finanziari rigorosamente selezionati tra quelli offerti dal mercato del Credito. Alla data di entrata in vigore della presente versione del Foglio Informativo, la sede legale della nostra Società non è aperta al pubblico ed è disponibile un sito internet all'indirizzo www.erbroker.it.

QUALI SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA OFFRIAMO

La nostra Società è autorizzata ai sensi di Legge all'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, la quale consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, il Cliente con Banche ed Intermediari Finanziari con la finalità di richiedere la concessione di un finanziamento sotto qualsiasi forma. In particolare, la nostra Società è specializzata nella messa in relazione di Imprese (sia PMI che non) con Banche ed Intermediari Finanziari per la conclusione di contratti per la stipula di contratti di Factoring, Cessione pro soluto di crediti Iva e Mutui a medio lungo termine, questi ultimi con garanzia rilasciata da Confidi o dal Fondo Centrale di Garanzia. In particolare, il contratto di Factoring per la conclusione del quale la Società mette in relazione la parte cedente con la parte cessionaria, è regolato dalla Legge 52/91 e dagli art. 1260 e ss. del Codice civile ove non espressamente derogati dalle parti: con esso il Cessionario (nella prassi denominato "factor" e con il quale la "Società", per policy aziendale, sottoscrive una convenzione di mediazione creditizia) acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente (cliente della Società) verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Il contratto di factoring può essere sottoscritto tra cedente e cessionario su iniziativa della parte cedente (*cosiddetto "factoring tradizionale"*) oppure su iniziativa del debitore ceduto (*cosiddetto "reverse factoring"*). In entrambi i casi, le operazioni di cessione dei crediti (presenti o futuri, anche di massa) possono essere effettuate: a) Pro Soluto: acquisto dei crediti commerciali vantati verso tutti i propri debitori, ovvero verso un insieme predefinito di essi, con assunzione da parte del cessionario del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito definiti per ciascun debitore e con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi ovvero il rilascio di garanzie di pagamento a favore di propri creditori. L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti (operatività con notifica); il Cedente, per propri motivi di opportunità commerciale, può richiedere al Cessionario di non comunicare la cessione ai debitori ceduti (operatività senza notifica). Il servizio di mediazione creditizia erogato dalla Società permette al Cedente (il Cliente della Società) di disporre di una fonte ulteriore di finanziamento del circolante, di acquisire eventualmente la garanzia del buon fine dei propri crediti commerciali e di ridurre i costi interni; b) Pro Solvendo: a differenza del "pro soluto, in siffatta operazione il rischio di mancato o parziale pagamento dei

debitori ceduti rimane a carico del Cedente. L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti (operatività con notifica); il Cedente, per propri motivi di opportunità commerciale, può richiedere al Cessionario di non comunicare la cessione ai debitori ceduti (operatività senza notifica). Il servizio di mediazione creditizia erogato dalla Società permette al Cedente (il cliente della Società) di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento. Entrambe le sopracitate operazioni di factoring, possono eventualmente essere concluse con la clausola "Maturity Factoring", che prevede il pagamento del corrispettivo al Cedente a una data fissata di comune accordo tra il Cedente stesso ed il Cessionario (Banca o Intermediario Finanziario), la quale può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti, oppure può essere successiva alle stesse. Il Cessionario può concedere ai Debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti. Il servizio di mediazione creditizia erogato dalla Società permette al Cedente (cliente della Società) di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, nonché di ottenere dal Cessionario, in caso di operazione pro soluto, la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento. Minoritarie sono, nell'ambito della policy aziendale della Società, le operazioni di factoring (pro soluto o pro solvendo, con o senza clausola "maturity") ove la messa in relazione del Cedente verso il Cessionario, è svolta dalla Società su iniziativa commerciale del Debitore Ceduto, ovviamente previo assenso del Cedente, che nella prassi assumono la terminologia di "Reverse Factoring". Tali operazioni possono essere supportate dal servizio di "Confirming", uno specifico servizio erogato direttamente al debitore dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario: il debitore incarica la Banca o l'Intermediario Finanziario di pagare a scadenza e per suo conto, i crediti relativi alle fatture emesse nei suoi confronti dai Fornitori che siano "confermate" dal debitore (conferma della regolarità delle forniture) e nei limiti del Plafond concesso a quest'ultimo. Sui crediti oggetto di conferma, la Banca/Intermediario Finanziario può concedere al debitore una dilazione onerosa dei termini di pagamento ai sensi delle condizioni contrattualmente previste, nei limiti ed alle condizioni di cui al Plafond concesso. Il tasso di interesse della dilazione potrà essere fisso o variabile. Con siffatto servizio, il debitore si obbliga nei confronti della Banca/Intermediario finanziario a riconoscere i crediti oggetto di incarico come dovuti senza eccezioni, dichiarando che si tratta di crediti certi, liquidi ed esigibili (Crediti confermati), nonché a rimborsare i Crediti confermati alla Banca alla scadenza prorogata. La Banca potrà poi valutare di rendersi cessionario dei crediti confermati concludendo un contratto di cessione di credito con il Fornitore (il cliente della Società).

Il Cliente, in qualsiasi momento, può richiedere la copia gratuita dei Fogli Informativi predisposti dalle Banche e dagli altri Intermediari Finanziari aventi ad oggetto i prodotti finanziari oggetto di presentazione da parte della nostra Società. In relazione alla tipologia di finanziamento ed in Banca od Intermediario Finanziario

con i quali il Cliente sarà messo in relazione, il nostro servizio di mediazione creditizia può comprendere una prima istruttoria, comprensiva dell'analisi delle esigenze finanziarie del Cliente (a fronte della quale potrà essere richiesto uno specifico compenso da concordarsi sempre per iscritto) e, se le Convenzioni sottoscritte dalla nostra Società lo consentono, una simulazione economico-finanziaria del finanziamento ed anche la raccolta della richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente per la sua successiva presentazione alla Banca od all'Intermediario Finanziario. Il Cliente ha sempre il diritto di richiedere il Documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsto dalla Legge Anti Usura, sia con posta elettronica inviata presso la nostra sede che durante gli incontri effettuati, in qualsiasi luogo, con i nostri addetti autorizzati. Per Policy Aziendale, siffatto Documento rappresenta un allegato al Contratto di Mediazione Creditizia al fine di informare il Cliente, fin dall'inizio del rapporto contrattuale, in merito ai tassi medi in quel momento vigenti per la specifica tipologia di finanziamento.

COSA NON POSSIAMO FARE

La nostra Società non può in alcun modo garantire il Cliente che il Finanziamento richiesto alla Banca od all'Intermediario Finanziario sarà senz'altro concesso o che sarà concesso alle medesime condizioni per cui è stato richiesto o sarà erogato alle medesime condizioni oggetto della simulazione economico – finanziaria che il Cliente abbia visionato prima della presentazione della richiesta di finanziamento oppure che la Banca/Intermediario Finanziario rispettino determinate tempistiche per la deliberazione o la concessione del finanziamento. La nostra Società, inoltre, non può attribuire al Cliente alcuna “classe di merito creditizio” (rating) che resta di esclusiva competenza della Banca o dell'Intermediario Finanziario né, di conseguenza, possiamo garantire Cliente circa il rispetto, da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario, delle risultanze derivanti dalle eventuali mere simulazioni di coefficienti o di parametri, che siano stati attribuiti al Cliente da parte nostra durante la fase di analisi delle esigenze finanziarie di quest'ultimo; non può firmare, in nome e per conto del Cliente, il contratto di finanziamento con la Banca o l'Intermediario Finanziario; non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, erogare al Cliente il finanziamento per conto della Banca o dell'Intermediario Finanziario; non può effettuare, in nome e/o per conto del Cliente, qualsiasi forma di pagamento verso la Banca o l'Intermediario Finanziario né può incassare denaro contante o di altri mezzi di pagamento o titoli di credito da trasferire alla Banca od all'Intermediario Finanziario, ad eccezione della materiale consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati e firmati dalla Banca/Intermediario finanziario o dal Cliente. Qualora il Finanziamento sia assistito da Fideiussione rilasciata da Confidi o da altri Intermediari Finanziari abilitati, la nostra Società non può concludere siffatto contratto in nome e per conto di Banche od Intermediari Finanziari, nonché gli è precluso effettuare, per conto di Banche od Intermediari Finanziari, ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di

credito, ad eccezione della mera consegna alle Banche ed Intermediari Finanziari di assegni non trasferibili integralmente compilati dal Cliente. Qualora la nostra attività consista nella messa in relazione del Cliente con una Banca oppure con un Intermediario Finanziario per la concessione di un finanziamento a tasso agevolato, non possiamo garantire in alcun modo che le Pubbliche Amministrazioni competenti concorrano effettivamente alla riduzione del tasso di interesse praticato dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario.

COME OPERIAMO CON IL CLIENTE

La Nostra Società non opera con il Cliente presso la propria sede legale in quanto non è aperta al pubblico. Per obbligo di Legge, possiamo assistere SOLO il Cliente che abbia firmato il Contratto di Mediazione Creditizia. Firmando questo contratto, il Cliente garantisce la veridicità ed autenticità dei documenti consegnati alla nostra Società e di tutte le informazioni che ci saranno, e si impegna a mettere a nostra disposizione tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del nostro incarico, come ad esempio l'esistenza di procedimenti penali pendenti a carico dei soci, amministratori e titolari effettivi nonché protesti, procedure esecutive, ipoteche ed iscrizioni a suo carico. Il Cliente ha il diritto di visionare, di richiedere e ritirare gratuitamente il testo del contratto di mediazione creditizia non idoneo per la stipula sia richiedendolo presso la nostra sede legale tramite posta elettronica o servizio postale che durante gli incontri effettuati, in qualsiasi luogo, con i nostri addetti autorizzati. La consegna del testo sopraccitato non essendo idoneo per la stipula, non impegna né il Cliente né la nostra Società alla successiva sua firma per accettazione, per cui entrambi possono rifiutarsi di proseguire nelle trattative precontrattuali. Assieme al testo del contratto non idoneo per la stipula, il Cliente ha il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente la copia aggiornata del Documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge Anti Usura e la Guida Pratica dell'Arbitro Bancario Finanziario. Qualora le Convenzioni sottoscritte dalla nostra Società con la Banca o l'intermediario Finanziario lo consentono, possiamo fornire al Cliente anche una simulazione economico – finanziaria del finanziamento sulla base delle informazioni fornite dallo stesso Cliente, la quale non è da considerarsi impegnativa né per quest'ultimo né per la Banca/Intermediario Finanziario. Il Cliente può anche richiedere copia del contratto di mediazione creditizia idoneo per la stipula, cioè contenente le effettive condizioni economiche del nostro servizio, ma se ciò richiede un'istruttoria da parte dei nostri addetti, ci riserviamo di richiedere al Cliente il pagamento di un corrispettivo non superiore a quanto previsto a titolo di "Compenso Fisso" (vedi tabella sotto riportata). La consegna del testo contrattuale idoneo per la stipula, non impegna in alcun modo il Cliente alla successiva sua firma, essendo il Cliente sempre libero di operare con la nostra Società. Per obbligo di Legge, siamo tenuti ad informare immediatamente il Cliente qualora cambino le condizioni previste nel testo contrattuale a questi consegnato. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di mesi 6 (sei) e durante tale periodo le parti si obbligano a non recedere

dal contratto. Per tutta la durata del rapporto contrattuale, al Cliente è richiesto di concedere esclusiva a favore della nostra Società al fine di consentirci di svolgere al meglio l'attività di messa in relazione del Cliente con Banche od Intermediari Finanziari per la concessione del finanziamento. La violazione del diritto di esclusiva a favore della nostra Società comporta una penale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, non superiore a Euro 5.000 (cinquemila), fatto salvi i maggiori danni che dimostriamo di aver subito. La penale non è dovuta dal Cliente, se il mancato rispetto del patto di esclusiva è stato concordato con la nostra nonché se è dovuto da comprovati motivi tali da giustificare la sua mancata osservanza quali, a titolo esemplificativo, ingiustificata inerzia di ER BROKER SPA nell'attività di messa in relazione con Banche od Intermediari Finanziari, violazione dei doveri di riservatezza in capo a ER BROKER SPA, mancata o carente informazione sull'attività svolta da ER BROKER SPA a favore del Cliente e simili motivi. Se nel contratto di mediazione creditizia firmato dal Cliente è previsto il pagamento di un "Compenso Fisso", la nostra Società si riserva la facoltà di assistere il Cliente dal momento dell'effettivo pagamento del compenso fisso.

COSA DOBBIAMO FARE

La Nostra Società è tenuta a comunicare alla Banca o Intermediario Finanziario erogante, i propri compensi concordati con il Cliente, in tempo utile affinché siano considerati nel calcolo dei costi complessivi del finanziamento (TAEG). Qualora la nostra Società presenti al Cliente uno specifico finanziamento, è tenuta a consegnare il relativo Foglio Informativo predisposto dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario; il documento contenente la Tabella dei Tassi prevista dalla Legge Anti Usura tempo per tempo vigente; la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario affinché il Cliente sia informato prima di accettare qualsiasi proposta della Banca o dell'Intermediario Finanziario avente ad oggetto la stipula del finanziamento presentato. In tale ipotesi, la nostra Società è tenuta, per obbligo di Legge, ad acquisire dal Cliente un'apposita sua attestazione di avvenuta consegna della documentazione di trasparenza sopracitata. Per politica aziendale, il documento contenente la Tabella dei Tassi prevista dalla Legge Anti Usura tempo per tempo vigente è consegnato al Cliente anche quale specifico allegato alla proposta di contratto di mediazione creditizia. La Guida Pratica dell'Arbitro Bancario Finanziario è reperibile presso www.arbitrobancariofinanziario.it

QUANTO COSTA IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Quanto dovuto dal Cliente alla nostra Società è esattamente definito nel Contratto di Mediazione Creditizia: non sono dovuti dal Cliente compensi non previsti in tale contratto. I nostri compensi sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/72 ed assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 Bis, 2° comma del DPR n.600/73. Nel contratto di mediazione creditizia è possibile prevedere condizioni economiche migliorative a favore del Cliente rispetto a quelle evidenziate nel presente Foglio Informativo. Non è consentito applicare al Cliente condizioni economiche che siano peggiorative rispetto a quelle qui definite.

COMPENSO FISSO

FACTORING (retainer fees)	CESSIONE CREDITO IVA	MUTUO MEDIO – LUNGO TERMINE
non superiore a €50.000,00	non superiore a €50.000,00	non superiore a €50.000,00

COMPENSO VARIABILE

FACTORING (success fees)	CESSIONE CREDITO IVA	MUTUO MEDIO – LUNGO TERMINE
Non superiore a 2% (dueper cento) sull'importo del finanziamento che risulta nella disponibilità del cliente	Non superiore a 2% (dueper cento) sull'importo del finanziamento che risulta nella disponibilità del cliente	Non superiore a 2% (dueper cento) sull'importo del finanziamento che risulta nella disponibilità del cliente

RIMBORSO SPESE

Pagamento delle spese documentate sostenute dalla nostra Società per conto del Cliente, ad esempio: bolli, spese postali, visure catastali, visure dei Registri Immobiliari, visure e certificati del Registro Imprese/CRIF, visure protesti, onorari e spese di professionisti e periti, trasferte dei nostri addetti presso la sede del Cliente/Banca /Intermediario Finanziario (pedaggio autostradale, utilizzo auto propria/aziendale secondo le Tabelle Aci) traduzioni, perizie ed asseverazioni.

QUANDO E COME SI PAGA IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

COMPENSO FISSO

Salvo diverso accordo con il cliente previsto nel Contratto di mediazione creditizia, il “compenso fisso” è dovuto dal Cliente qualora venga concesso dalla Banca/Intermediario Finanziario il finanziamento richiesto. Il Compenso Fisso deve essere pagato dal Cliente con Bonifico Bancario IBAN: IT0R0623037071000040531623 presso Credit Agricole – Agenzia di San Lazzaro di Savena (BO) entro il seguente termine: 15 giorni data fattura. Emissione fattura a far data dal ricevimento dell'accettazione del Cliente della proposta di contratto di ER BROKER SPA.

COMPENSO VARIABILE

Il compenso variabile è dovuto solo qualora la Banca o l'Intermediario Finanziario conceda al Cliente il finanziamento e deve essere pagato mediante Bonifico Bancario IBAN: IT0R0623037071000040531623 presso Credit Agricole – Agenzia di San Lazzaro di Savena (BO), entro il seguente termine: 15 giorni data fattura. Emissione fattura a far data dalla concessione del finanziamento. Il Compenso variabile è dovuto anche nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia concluso oltre il termine di durata del contratto di mediazione creditizia ma entro i successivi mesi 6 (sei) e la conclusione del finanziamento sia da ricondurre all'attività svolta dalla nostra Società durante la vigenza del contratto di Mediazione Creditizia

RIMBORSO SPESE

Il pagamento delle spese è dovuto dal Cliente anche se NON viene concesso dalla Banca/Intermediario Finanziario il finanziamento e deve essere effettuato con le stesse modalità del pagamento del compenso dovuto al Mediatore Creditizio (Fisso o Variabile) in relazione al momento in cui il compenso viene chiesto dalla nostra Società.

RECLAMI DEL CLIENTE

La nostra Società, al fine di adempiere a quanto previsto dalla Sezione VIII del Provvedimento di Banca Italia 29 Luglio 2009 e successive modificazioni, ha istituito il Presidio per la gestione dei reclami in merito ai servizi che vengono offerti al Cliente, il cui Responsabile è l'Amministratore Unico Paolo Licciardello (paolo.licciardello@erbroker.it ; +39 0513511666). I reclami devono essere presentati esclusivamente in forma scritta, inviandoli all'attenzione del Responsabile sopraccitato tramite servizio postale in busta chiusa (posta ordinaria, raccomandata, assicurata) presso l'indirizzo della Sede Legale oppure per posta elettronica ai seguenti indirizzi info@erbroker.it o paolo.licciardello@erbroker.it oppure per posta elettronica certificata al seguente indirizzo erbroker@legalmail.it. Al Cliente è garantita la gratuità dell'interazione con il Responsabile del Presidio nonché con l'addetto che lo ha assistito, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. Il Cliente ha il diritto, al momento della presentazione del reclamo, di richiedere che sia evidenziata la modalità con cui la Società gestirà il reclamo. La nostra Società si impegna a fornire una risposta al Cliente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo, adottando la medesima forma scritta del reclamo. La risposta contiene almeno: 1) se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che la nostra Società si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate; 2) se il reclamo è ritenuto infondato, un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di attivare le modalità di componimento stragiudiziale delle controversie offerte dal Contratto di Mediazione Creditizia o dal Contratto avente ad oggetto servizi connessi o strumentali alla Mediazione Creditizia. In particolare, nel caso il reclamo sia ritenuto infondato, il Cliente non può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ai sensi dell'art. 128 Bis del TUB, letto in combinato disposto con l'art. 115 del TUB e con le Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di Banca Italia, come altresì chiarito dalla Comunicazione interpretativa OAM n° 27/20 del 29 ottobre 2020, ma solo richiedere il tentativo di conciliazione descritto nel punto successivo "La Tutela Stragiudiziale del Cliente". L'indicazione del Responsabile del presidio nonché le forme di inoltro dei reclami, di conferma di avvenuta ricezione nonché di risposta al reclamo sono, altresì, pubblicizzati sul sito internet della Società www.erbroker.it, sezione Trasparenza.

LA TUTELA STRAGIUDIZIALE DEL CLIENTE

Il Cliente può richiedere di esperire un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Conciliazione: "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna" con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n° 178, iscritto al n° 11 del Registro Ministeriale degli Organismi abilitati a gestire procedure di mediazione (www.bo.camcom.gov.it) . Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo nel termine indicato dal suddetto organismo di mediazione, le parti saranno libere di rivolgersi all'autorità ordinaria con competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.

DISCIPLINA WHISTLEBLOWING

La nostra Società è tra i destinatari della disciplina prevista dal decreto legislativo 10 Marzo 2023, n. 24 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 (di seguito "Decreto") con il quale è stato recepito nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto Nazionale e dell'Unione Europea ivi previste. In particolare, il "Decreto" intende tutelare le persone che segnalano violazioni di specifiche disposizioni normative, nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico oppure l'integrità della nostra Società, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo. In esecuzione di quanto previsto dal "Decreto", abbiamo attivato il canale di segnalazione interna (di seguito "Canale") in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La segnalazione prevista dal "Decreto" può essere effettuata seguendo le prescrizioni contenute nel "Regolamento Whistleblowing" approvato dall'Organo di Gestione della nostra Società (di seguito: "Regolamento"). La gestione del "Canale" è affidata al Dr Domenico Pazzi, Responsabile del Sistema Controlli Interno (antiriciclaggio, compliance e risk management) della "Società", domiciliato per la funzione presso lo Studio Marabini & Farini, Via IX Febbraio 2, 48122 Ravenna (di seguito "Gestore"). Il testo del "Decreto", del "Regolamento", maggiori informazioni nonché un incontro diretto, possono essere richieste al "Gestore" inviando una mail all'indirizzo: pazzidomenico@legalmai.it oppure con contatto telefonico 0039 349 2686548. Il Responsabile del Trattamento dei Dati oggetto di segnalazione è il "Gestore".

ADDETTO ER BROKER SPA A CONTATTO CON IL CLIENTE

- ☐ PAOLO PAGANI
- ☐ ANGELO MICHELE CONSIGLIO
- ☐ MARCO ROSSI

Prima dell'accettazione della proposta di contratto di mediazione creditizia di ER BROKER SPA, si attesta di aver preso visione del contenuto del Foglio Informativo e di averne compreso ogni suo punto.

Per "Il Cliente"

**ALLEGATO B - INFORMATIVA PRIVACY RESA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)**

Premessa

Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (di seguito anche: Regolamento) impone a ER BROKER SPA (di seguito anche: ER BROKER o Società) di fornirLe informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali ed, in particolare, circa la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, registrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni aventi ad oggetto i dati in questione. Salvo casi ben determinati, per il trattamento dei dati personali è necessario il Suo consenso. Da notare, che qualora il Suo consenso sia necessario per consentire a ER BROKER SPA di adempiere ai propri obblighi contrattuali nei Suoi confronti, il diniego comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al Contratto di Mediazione Creditizia o ad altro Contratto accessorio o connesso, con il conseguente divieto di erogazione dei nostri servizi.

Titolare del Trattamento dei Dati e modalità di contatto

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ER BROKER SPA in persona del suo legale rappresentante pro- tempore domiciliato per la carica presso la sede legale.

PEC: erbroker@legalmail.it

Base giuridica del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato da ER BROKER SPA per lo svolgimento dell'attività di Mediazione Creditizia nonché attività accessorie e connesse a quest'ultima. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi. Nel primo caso l'informativa viene fornita direttamente all'interessato all'atto della raccolta dei dati personali inerenti a tali Servizi, nel secondo caso gli è inviata all'atto della loro registrazione o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

I Suoi Diritti

Nella Sua qualità di "Interessato", in ogni momento Lei ha diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

Lei può esercitare questi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo PEC all'indirizzo erbroker@legalmail.it oppure raccomandata a/r all'indirizzo della sede legale di Bologna, sita in Via dell'Elettricista 4/B, Cap 40138. Inoltre, Lei ha sempre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali all'indirizzo mail.garante@gdpd.it oppure al sito www.gdpd.it.

Finalità per cui sono raccolti i dati – I Dati Sensibili

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato da ER BROKER SPA per:

- a) adempiere ad obblighi derivanti da un contratto o da un rapporto precontrattuale di Mediazione Creditizia nonché da altra attività accessoria o connessa a quest'ultima;
- b) dare esecuzione ad obblighi di legge, in particolare in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari ai fini di tutela della correttezza dei rapporti con la clientela;
- c) adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
- d) gestione amministrativa;
- e) gestione del contenzioso;

Per le finalità previste dalle lettere da a) ad e), il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di effettuare ogni tipologia di trattamento e la conseguente impossibilità della Società a prestare il servizio che Lei richiede.

f) attività di comunicazione commerciale, promozionale e/o informativa, compimento di ricerche di mercato, invio materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte sia di ER BROKER SPA che delle società controllate di Soci di quest'ultima., il cui elenco può essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento dei Dati.

Per le finalità previste dalla lettera f), Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio e il rifiuto di fornirli non consentirà a ER BROKER SPA di effettuare le attività ivi previste né di comunicarli alle Società controllate dai Soci di ER BROKER SPA.

L'articolo 9 del Regolamento definisce la modalità di trattamento dei c.d. dati sensibili: che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Tali dati possono essere oggetto di trattamento soltanto con il Suo consenso.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici o telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la

riservatezza degli stessi. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti. ER BROKER SPA può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui, in ogni caso, mantiene la titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti terzi assicurano livelli di esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Con la designazione di tali soggetti terzi a "Responsabile del Trattamento", ER BROKER SPA formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo agli stessi e li sottoponiamo a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale. Senza il Suo consenso alle comunicazioni dei dati personali ai "Soggetti Terzi" ed ai correlati trattamenti, ER BROKER SPA potrà intrattenere solo quei rapporti e/o eseguire quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni.

Soggetti autorizzati a trattare i dati personali, loro comunicazione e diffusione

I Suoi dati personali sono "trattati" da personale interno previamente autorizzato e designato quale Incaricato del Trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. Il tutto avviene nel rigoroso rispetto della normativa vigente e, comunque, con la riservatezza cui si ispira l'attività di ER BROKER SPA. I Suoi dati personali non saranno "diffusi" e, pertanto, non saranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I Suoi dati personali possono essere "comunicati", cioè portati a conoscenza di determinati Soggetti Terzi nominati da ER BROKER SPA quali "Responsabili del Trattamento" e che svolgono per nostro conto, compiti tecnici e di ausilio strumentali allo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia e attività connesse/strumentali ad essa, il cui elenco può essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento dei Dati.

Categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

I Suoi dati personali possono essere comunicati da ER BROKER SPA a : banche, confidi, intermediari finanziari, intermediari del credito nonché società/enti che svolgono servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto alle banche od intermediari concedenti il finanziamento; enti interbancari che rilevano i rischi creditizi e di insolvenza nonché società di gestione di sistemi nazionali per il controllo delle frodi a danno delle banche e degli intermediari finanziari; enti pubblici o società controllate da enti pubblici; autorità di controllo previste dalla normativa vigente; ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; società di recupero crediti; studi legali, notarili, di commercialista ed ai professionisti che svolgono servizi/pratiche commerciali, tecniche, visure ipotecarie e catastali et simili; tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste; imprese di assicurazione; società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; enti previdenziali ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria; società controllate dai Soci di ER BROKER SPA il cui elenco può essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento dei Dati. In ogni caso, i suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Durata del Trattamento e conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali saranno trattati da ER BROKER SPA per tutta la durata di esecuzione dei servizi richiesti e li conserverà:

- per finalità di informativa, promozione commerciale e marketing, sia diretto che per il tramite di società controllate dai Soci di ER BROKER SPA per 10 (dieci) anni decorrenti dalla registrazione degli stessi. Alla relativa scadenza, tali dati saranno cancellati automaticamente ovvero resi anonimi in modo permanente e

non reversibile. In ogni caso, Lei potrà decidere liberamente se manifestare o meno il proprio consenso all'utilizzo dei dati a sé riferiti per queste finalità;

- per ogni altra finalità, per il tempo necessario previsto dalla Legge.

ER BROKER SPA anche mediante controlli periodici, verifica costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Dichiaro di aver ricevuto copia dell'INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento.

Data _____

Per il "Cliente"

ALLEGATO C – CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR - Regolamento UE 2016/679).

Spett. le
ER BROKER SPA
Via dell'Elettricista 4/B
40138 Bologna (BO)

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentante pro tempore
/Direttore/Procuratore di _____ con sede legale in _____ (____)
Via _____ n° _____ Registro Imprese di _____ n° _____
in relazione all'Informativa da Voi fornitami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016
(GDPR),

DICHIARO

in modo libero, specifico, informato ed inequivocabile che:

1) con riferimento alla “Comunicazione” di dati personali ai soggetti individuati nell'Informativa al punto
“*Categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati*”, il cui trattamento è richiesto per
la specifica finalità perseguita dal servizio di Mediazione Creditizia/Servizio connesso od accessorio,
consapevole che in mancanza di consenso la Società potrebbe essere impossibilitata od avere importanti
limitazioni a dare esecuzione a tali servizi, il mio consenso:

☒ è prestato

☐ è negato

per “Il Cliente”

2) con riferimento alle finalità di informativa, promozione commerciale e marketing, sia diretto che per il
tramite di società controllate dai Soci di ER BROKER SPA alle quali i miei dati personali sono comunicati, il mio
consenso:

☒ è prestato

☐ è negato

per “Il Cliente”

3) con riferimento ai c.d. Dati Sensibili, già acquisiti o che potranno essere acquisiti da ER BROKER SPA il cui
trattamento è richiesto per la specifica finalità perseguita dal servizio di Mediazione Creditizia/Servizio
connesso od accessorio richiesto, consapevole che, in mancanza di consenso ER BROKER SPA potrebbe essere
impossibilitata od avere importanti limitazioni a dare esecuzione a tali servizi, il mio consenso:

☒ è prestato

☐ è negato

per “Il Cliente”

ALLEGATO D – TABELLA AGGIORNATA TASSI TAEG/TEGM



TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2026 AI SENSI DELLA LEGGE 108/96 E TASSI SOGLIA VALIDI PER IL TERZO TRIMESTRE 2026

CATEGORIA DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI su base annua	TASSI SOGLIA su base annua
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	10,57	17,2125
	oltre 5.000	8,90	15,1250
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	15,75	23,6875
	oltre 1.500	15,88	23,8500
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	fino a 50.000	8,12	14,1500
	da 50.000 a 200.000	6,53	12,1625
	oltre 200.000	5,02	10,2750
Credito personale	intera distribuzione	11,68	18,6000
Credito finalizzato	intera distribuzione	10,97	17,7125
Factoring	fino a 50.000	6,31	11,8875
	oltre 50.000	4,77	9,9625
Leasing immobiliare a tasso fisso	intera distribuzione	6,36	11,9500
Leasing immobiliare a tasso variabile	intera distribuzione	5,51	10,8875
Leasing aeronavale e su autoveicoli	fino a 25.000	9,29	15,6125
	oltre 25.000	8,24	14,3000
Leasing strumentale	fino a 25.000	9,93	16,4125
	oltre 25.000	7,20	13,0000
Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso	intera distribuzione	4,21	9,2625
Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile	intera distribuzione	4,07	9,0875
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 15.000	13,87	21,3375
	oltre 15.000	9,57	15,9625
Credito revolving	intera distribuzione	16,21	24,2100
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito	intera distribuzione	11,86	18,8250
Altri finanziamenti	intera distribuzione	14,48	22,1000

Compenso di mediazione percepito dai soggetti
iscritti all'albo dei Mediatori Creditizi ex art. 128-sexies del TUB (*)
(valore percentuale sul capitale finanziato)

Finanziamenti alle imprese (**)	1,44
Finanziamenti alle famiglie (***)	7,67
Mutui ipotecari	2,07

(*) Dato medio ponderato per il numero di operazioni concluse tramite mediatori creditizi nel I trimestre 2026.

(**) Includono: aperture di credito, anticipi e sconti, factoring, leasing, altri finanziamenti alle imprese; sono esclusi i mutui ipotecari.

(***) Includono: crediti personali, finalizzati, revolving, cessioni del quinto dello stipendio e della pensione e altri finanziamenti alle famiglie; sono esclusi i mutui ipotecari.

Divisione Relazioni con i media - Banca d'Italia
e-mail: stampabi@bancaditalia.it